

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

48/2008

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Sicurezza nei Cantieri – La Circolare del Prefetto di Milano del 1° settembre 2008: le raccomandazioni per gli Uffici Tecnici Comunali	2
Modifiche al Codice della Strada – Conversione in legge del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Articoli 186, 187, 189 e 222	3
Codice della Strada – La competenza in materia di ordinanze. Il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	5
Entra in vigore il 10 settembre 2008 la patente speciale per il trasporto di persone – La circolare ministeriale del 5 settembre 2008	6
Regione Lombardia – 1° Settembre 2008, entra in vigore il Nuovo Statuto Regionale	6
Gettoni di presenza ed indennità di funzione - Incumulabilità	8

Sicurezza nei Cantieri – La Circolare del Prefetto di Milano del 1° settembre 2008: le raccomandazioni per gli Uffici Tecnici Comunali

Il Prefetto di Milano, facendo seguito agli incontri con le Organizzazioni Sindacali di Settore, ha emanato la circolare del 1° settembre 2008 con la quale tra l'altro si intende intraprendere un'azione di sensibilizzazione degli Uffici Tecnici comunali, tramite i Sindaci, verso il controllo del rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri.

Secondo quanto contenuto nella circolare i soggetti che possono favorire la regolarità e la sicurezza sul lavoro sono sia i committenti, pubblici e privati, che le imprese ma anche i lavoratori stessi.

La circolare riporta le seguenti raccomandazioni:

- a) necessità di verificare la effettiva presenza in cantiere e l'attività dei "Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione" (CSP) dei Coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e dei "Coordinatori per l'esecuzione dei lavori";
- b) invito ai Comuni a richiedere il DURC direttamente ai soggetti deputati al rilascio (INPS, INAIL e Cassa Edile) oppure alla committenza prima dei lavori soggetti a permesso di costruire o a dichiarazione di inizio attività.
- c) invito ai Comuni a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata per ricevere i DURC tanto dagli enti preposti che dalle imprese.

A proposito del DURC la circolare segnala che la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, ha recentemente predisposto alcune misure precauzionali e di aiuto all'attività dei Comuni al fine di favorire la verifica della regolarità contributiva da parte delle aziende responsabili e degli organismi committenti. Fra queste, la trasmissione del documento attraverso Posta Elettronica Certificata per combattere il diffondersi del fenomeno dei DURC contraffatti.

A partire dal mese di settembre inoltre, al fine di rendere più facile il controllo della veridicità dei documenti, le Casse Edili emetteranno i DURC unicamente su una particolare carta filigranata dove è presente anche l'ologramma e il logo della CNCE.

Sempre a partire dal mese di settembre sarà attivato sul sito web della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza il servizio "DURC regolari" che consentirà all'utente collegato al sito internet www.cassaedi.lemilano.it di visualizzare e l'elenco delle imprese che hanno richiesto e ottenuto il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Sul sito sarà possibile:

- consultare la lista delle imprese che risultano regolari negli adempimenti verso la Cassa Edile.
- effettuare (previa registrazione) una ricerca, tramite la funzione Subappalti, dei nominativi degli operai denunciati in Cassa Edile dalle imprese subappaltatrici;
- visualizzare l' Estratto Conto Impresa per visualizzare le ore dichiarate e accantonate per periodo o per lavoratore presso Cassa Edile;
- visualizzare l'elenco dei lavoratori denunciati o notificati (inizio rapporto di lavoro) delle imprese iscritte alla Cassa Edile (a partire da novembre 2008).

Modifiche al Codice della Strada – Conversione in legge del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Articoli 186, 187, 189 e 222

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 173 del 25.7.2008, è stata pubblicata la L. 24.7.2008, n. 125 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 23.5.2008 n. 92, recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica».

Ecco le principali modifiche apportate al Codice della Strada (dal sito della Prefettura di Milano):

1. Affidamento del veicolo sequestrato per violazione degli artt. 186, comma 2 lett c) e 187. Con una modifica del comma 2 lettera c) dell'art. 186 C.d.S., è stato previsto che il veicolo oggetto di sequestro penale per la violazione del divieto di condurlo in stato di ebbrezza alcolica con un tasso superiore a 1,5 gr/1, non possa essere affidato allo stesso conducente se risulta che egli abbia commesso in precedenza un'altra violazione della stessa norma.

Il tenore della disposizione non sembra richiedere che la persona sia già stata condannata con sentenza passata in giudicato per il reato di cui trattasi e, di conseguenza, la condizione ostativa all'affidamento in custodia del veicolo sequestrato è da ritenersi operante anche in presenza di precedenti violazioni della richiamata disposizione annotate negli Archivi Elettronici del Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 8 della L. 121/81, salvo il caso in cui risulti che per quel fatto sia stata successivamente esclusa ogni responsabilità penale della persona stessa.

La medesima disposizione, per effetto del rinvio operato dall'art. 187 comma 1 all'art. 186 comma 2 lett c) C.d.S., si applica anche in caso di accertamento del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti.

2. Sequestro e confisca del veicolo in caso di incidente provocato da conducente in stato di alterazione. Con una modifica del comma 2-bis del rari. 186 C.d.S., si è precisato che nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, è sempre disposta la confisca del veicolo se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 gr/1, salvo che appartenga a persona estranea al reato. La modifica apportata in sede di conversione chiarisce, perciò, che in questi casi non si applica il fermo amministrativo del veicolo ma si deve procedere sempre a sequestro penale ai sensi dell'art. 321 C.P.P.

Nulla viene, invece, innovato per i casi in cui il conducente che guida in stato di ebbrezza abbia un tasso alcolemico nel sangue inferiore a 1,5 gr/1; in questi casi, con la sentenza di condanna, continua ad essere disposto il fermo amministrativo del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

La stessa previsione normativa si applica anche in caso di guida in stato alterazione psico-fisica conseguente all'uso di stupefacenti in cui, perciò, è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

3. Confisca del veicolo in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti II comma 7 dell'art. 186 C.d.S, come modificato dalle disposizioni del D.L. 92/2008, è stato ulteriormente modificato in sede di conversione, prevedendo che alla condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, tendenti a verificare il tasso alcolemico del conducente consegue anche la confisca del veicolo del condannato.

In tali casi perciò, il veicolo condotto da chi si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti deve essere sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 C.P.P, secondo le indicazioni operative già fornite con la richiamata circolare del 26.5.2008, salvo che appartenga a persona estranea al reato. La stessa disposizione trova applicazione anche nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti di cui all'art. 187 C.d.S.

4. Decurtazione di punti dalla patente per violazione dell'art. 187 CDS. L'art. 4 comma 01 del D.L. 92/2008, come risultante dalla conversione in legge, ha stabilito che alla condanna per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 187 comma 1, consegue la decurtazione di 10 punti dalla patente del condannato. La norma, che ripristina la decurtazione di punti che era stata soppressa per effetto delle modifiche all'art. 187 C.d.S apportate dal D.L 117/2007, convertito in L. 160/2007, trova applicazione solo per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione 24.7.2008, n. 125.

5. Altre norme oggetto di interventi correttivi. Il D.L. 92/2008 e la relativa legge di conversione, hanno apportato numerose modifiche a disposizioni del Codice penale che interessano anche la sicurezza stradale.

5.1 Aumento delle pene per il reato di omicidio colposo a seguito di incidente stradale. L'art. 1 del D.L. 92/2008, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione, ha stabilito che le pene per il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 C.P. siano aumentate, prevedendo la reclusione fino a sette anni, quando il fatto sia commesso in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale.

L'aumento di pena prevista per il citato reato consente di disporre il fermo di polizia, anche fuori dei casi di flagranza, quando ricorrono le condizioni richieste dall'art. 384 C.P.P. e cioè, in particolare, quando vi è fondato pericolo di fuga, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato. La stessa norma ha inoltre stabilito che le pene per questo reato siano significativamente aumentate se il fatto è commesso da una persona in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/l oppure sotto l'effetto di stupefacenti. Si è, infatti, previsto che in tali casi si applica la reclusione da 3 a 10 anni. Anche per queste ipotesi criminose, perciò, è possibile procedere, ove ne ricorrono le condizioni, al fermo di polizia di cui all'art 384 C.P.P.

5.2 Modifiche ai reati di falsità personale (Le lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), dell' art. 1 del D.L. 92/2008, introdotte nel testo di legge in sede di conversione, intervengono sui delitti in materia di falsità personale, sostituendo gli artt. 495 e 496 C.P. e introducendo il nuovo art. 495-ter C.P., con lo scopo di potenziare gli strumenti di identificazione e accertamento delle qualità personali.

In particolare, si richiama l'attenzione sulle disposizioni della lettera b-ter) dell'art 1 del citato Decreto-Legge che sostituisce l'art 495 C.P., prevedendo il delitto di falsa attestazione o

dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri. Per tale reato, oltre all'inasprimento della sanzione, con la previsione della pena della reclusione da 1 a 6 anni, è stato ampliato l'ambito di applicazione. Infatti, per potersi configurare il reato non è più richiesto che le false attestazioni sull'identità o qualità personali proprie o altri siano rese in occasione di dichiarazioni destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico ma è sufficiente che le stesse siano rese ad un pubblico ufficiale. Ciò rende applicabile la fattispecie in esame per tutte le false attestazioni relative all'identità o a qualità personali richieste in occasione di controlli stradali o finalizzate all'applicazione di sanzioni amministrative per violazione di norme del Codice della Strada o di norme speciali correlate.

Si segnala, infine, che per il delitto di cui all'art. 495 C.P., l'art. 2 del Decreto-Legge, come modificato in sede di conversione, prevede ora l'arresto facoltativo in flagranza di reato.

Codice della Strada – La competenza in materia di ordinanze. Il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, facendo riferimento alla precedente direttiva del 24 agosto 2000 (Ministero dei Lavori Pubblici), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000, ha espresso il parere 8/8/2008 prot.65786 in materia di ordinanze, indicando di volta in volta il soggetto che ha titolo ad emettere l'ordinanza in materia di Codice della Strada.

Riportiamo di seguito il contenuto del parere:

L'art 7, comma 3, del Codice della strada stabilisce che " Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada".

Nel particolare, per quanto concerne la regolamentazione della circolazione relativa ad una rotatoria stradale, essendo questa "prescrittiva", spetta al Comune competente territorialmente sentito il parere della Provincia.

Il parere inoltre affronta la questione dei "rallentatori di velocità ricordando che l'art. 179, comma 5, del Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della strada prescrive che "i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento".

Tale disposizione normativa limita l'impiego di tali manufatti ai particolari tipi delle strade residenziali e in generale a zone ove vigono particolari regole di circolazione a tutela degli utenti deboli, quali pedoni e ciclisti, il cui traffico è prevalente rispetto a quello dei veicoli, escludendo le altre tipologie di strade

ed in particolare le strade di attraversamento dei centri abitati, quali proprio le provinciali e le statali.

Entra in vigore il 10 settembre 2008 la patente speciale per il trasporto di persone – La circolare ministeriale del 5 settembre 2008

Il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica sicurezza direzione centrale per la polizia stradale ha emanato la Circolare n.300/A/1/24527/108/13/7 - avente per oggetto :

"Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della Direttiva 2003/59/CE. Decurtazione di punti in caso di violazione di norme di comportamento del Codice della Strada".

La circolare viene emanata nell'imminenza dell'entrata in vigore della CQC - Carta di qualificazione del conducente - , un nuovo documento che abilita, in aggiunta alla patente, al trasporto professionale di persone o cose.

La Carta di qualificazione sarà necessaria per tutti i conducenti che trasportano professionalmente persone o cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D, DE; il documento non è richiesto, invece, per la conduzione di taxi e per le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente, per i quali continua ad essere richiesto il possesso del solo "Certificato di Abilitazione Professionale" (CAP) di tipo KB.

L'obbligo di possedere la CQC per la guida dei veicoli professionali decorre: dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone, mentre sarà obbligatoria dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose.

La CQC avrà validità di 5 anni (con rinnovo alla scadenza).

L'eventuale revoca o sospensione della patente di guida comporta automaticamente l'inefficacia della CQC.

La Carta sostituirà gradualmente gli attuali CAP "Certificati di abilitazione professionale".

Regione Lombardia – 1° Settembre 2008, entra in vigore il Nuovo Statuto Regionale

A seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 n. 1, è entrato in vigore dal 1° settembre 2008 il nuovo Statuto d'Autonomia della Regione Lombardia.

La nuova "carta costituzionale" è composta da 65 articoli suddivisi in nove titoli che sostituiscono lo Statuto del 1971.

Il nuovo Statuto sancisce la centralità della persona, la difesa della vita e il riconoscimento della famiglia (art. 2):

" Art. 2 (Elementi qualificativi della Regione)

1. La Regione riconosce la persona umana come fondamento della comunità regionale e ispira ogni azione al riconoscimento e al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo.

2. La Regione promuove la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, e opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali...."

Altri elementi fondanti dello Statuto sono il principio di sussidiarietà (Art. 3) :

"Art. 3 (Sussidiarietà)

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e funzionali e ispira la sua azione legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà.

2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi, garantendo il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici, con le modalità stabilite dalla legge regionale.

3. La Regione pone a fondamento della propria attività di governo il principio della leale collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con le autonomie funzionali e sociali."

ed il valore fondante delle autonomie locali, funzionali e sociali (art. 4 - art. 5)

Art. 4 (Autonomie territoriali)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esercita esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario.

2. Con legge regionale è conferita ai comuni, alle province e alla città metropolitana ogni funzione di interesse locale, salvo il conferimento di ulteriori funzioni.

3. La Regione, anche attraverso la valorizzazione delle comunità montane, incentiva e disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, e in particolare dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate; riconosce la specificità dei territori montani e prevede politiche di intervento al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo.

4. La legge regionale disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inattività o inadempienza degli enti locali in ordine alle funzioni loro conferite dalla Regione."

Art. 5 (Autonomie funzionali e sociali)

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie funzionali come soggetti esponenziali di comunità aggregate intorno a interessi pubblici di rilevanza regionale e coordina la sua azione legislativa e amministrativa con le attività da queste svolte sul territorio.

2. La Regione riconosce e garantisce le autonomie sociali come espressione del naturale processo di aggregazione delle persone e assicura la loro partecipazione alla formazione degli indirizzi generali della politica regionale....."

Gettoni di presenza ed indennità di funzione - Incumulabilità

La legge finanziaria 2008 articolo 2, commi 25 e 26 ha apportato modifiche al regime delle indennità degli amministratori, in particolare operando la soppressione dell'art. 82, comma 6 e riformulando l'art. 83, comma 2 del TUEL.

Tali norme riguardano l'ipotesi di cumulabilità dei compensi per indennità di funzione e dei gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi presso enti diversi.

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni sopra citate, proprio il Ministero dell'Interno, con parere del 23/05/2007 sosteneva che "...alla luce della normativa vigente (testo previgente all'attuale) non si ravvisano ostacoli a tale cumulabilità, considerato il chiaro tenore letterale dell'art. 82 comma 6 del TUEL 267, per il quale le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi...".

Successivamente l'abrogazione (operata dall'art. 2, comma 25 della legge 244) del comma 6 dell'art. 82 del TUEL, che consentiva il cumulo, ha fatto sorgere legittimi dubbi interpretativi.

In particolare si è discusso se tale abrogazione avesse determinato necessariamente la non cumulabilità di indennità e gettoni di presenza per mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona presso enti diversi, pur in assenza di una specifica esclusione.

A chiarire definitivamente la non cumulabilità di detti compensi è intervenuta la Corte dei Conti Lombardia che con il parere n. 25 dell'aprile 2008, ha confermato che i citati compensi non possono essere cumulati.

Secondo la Corte dei Conti infatti:

"...Risulta pertanto perfettamente coerente la modifica dell'art. 83, 2° comma del TUEL, intervenuta con l'art. 2, comma 26 della Legge Finanziaria 2008 che ha stabilito che gli amministratori locali di cui all'art. 77, comma 2 del TUEL non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, a condizione che sia connesso all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

Tale disposizione va interpretata come divieto di cumulo per gli amministratori locali in quanto già remunerati con l'indennità di funzione.

Occorre infine sottolineare che le norme in esame devono essere inquadrare in un contesto legislativo, precisamente i commi da 23 a 32 dell'art. 2 della Legge Finanziaria per il 2008, orientato a contenere i costi per gli emolumenti dei componenti dei Consigli e delle Giunte degli enti locali.

Nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica lo Stato ha già determinato il concorso delle autonomie locali per l'anno 2008 (art. 2 comma 31 della L.F.2008) attraverso una riduzione dei trasferimenti del fondo ordinario degli enti locali calcolata in 313 milioni di euro, sulla base della stima dei risparmi di spesa che deriveranno proprio dall'applicazione dei richiamati commi da 23 a 32 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008".

Nel caso specifico di Amministratori locali eletti in parlamento , oltre a quanto previsto dall'art. 83 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, con le modifiche apportate dall'art. 2, comma 26, della legge n. 244/2007, si deve fare riferimento anche a quanto previsto dall'art. 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e s.m., relativamente alla determinazione delle indennità spettanti ai membri del Parlamento.

Detta legge stabilisce che *"con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici,...*

La norma pertanto esclude la cumulabilità dell'indennità parlamentare con le indennità comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo conferiti da enti pubblici.

Bergamo, 8 settembre 2008

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord